COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 23
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

L'anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese giugno alle ore 20:00, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in videoconferenza il Consiglio comunale.

Sono presenti i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
Dal Bosco Natale	Presidente	Presente
Cellana Erick	Consigliere	Presente
Collotta Luca	Consigliere	Presente
Daldoss Federico	Consigliere	Presente
de Guelmi Andrea	Consigliere	Presente
Fedrigotti Alessandro	Consigliere	Presente
Fedrigotti Fabio	Consigliere	Presente
Girardi Renato	Consigliere	Presente
Laurenti Alessandra	Consigliere	Presente
Leonardi Jacopo	Consigliere	Presente
Oliari Claudio	Consigliere	Presente
Rosa Cesare	Consigliere	Assente
Rosa Fabio	Consigliere	Presente
Rosa Massimiliano	Consigliere	Assente
Sartori Roberto	Consigliere	Presente
Tarolli Ezio	Consigliere	Presente
Trentini Dario	Consigliere	Presente
Zendri Luca	Consigliere	Presente

PRESENTI: 16 ASSENTI: 2

Assiste il Segretario supplente dottoressa Michela Donatini.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dal Bosco Natale, nella sua qualità di Presidente, invita il Consiglio comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il Comune di Ledro ha approvato Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 05/08/2020; Regolamento che a decorrere dal 1/1/2020 ha sostituito la parte inerente la componente TARI ricompresa nel precedente Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione consiliare n. 13 di data 21 maggio 2014 e ss.mm.;

Vista la disciplina regolamentare in materia di tassa sui rifiuti che trova la sua legittimazione nell'art. 1, comma 682 della L. 147/2013, il quale prevede che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC.

Viste le recenti modifiche normative in materia ambientale e di gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti che vanno ad incidere sulla gestione stessa dei rifiuti, sul loro conferimento e quindi sulla relativa tassazione; modifiche che rendono necessaria una revisione e integrazione della disciplina regolamentare del tributo. In particolare, si tratta del D.lgs 116/2020 di recepimento della Dir. 2018/851/UE, il quale ha modificato e integrato il D.lgs 152/2006 introducendo, fra l'altro, la possibilità per le utenze non domestiche, di poter uscire dal servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti e quindi poter beneficiare dell'esenzione della parte variabile della tassa, dell'eliminazione della categoria dei rifiuti assimilati agli urbani nonché normative puntuali sui rifiuti provenienti dalle attività industriali e agricole.

Ritenuto inoltre opportuno che siano richiamati nel Regolamento i vari rimandi legati ai provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, (ARERA) e alla D.Lgs. 152/2006 (testo unico ambientale).

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad una rivisitazione delle norme regolamentari comunali in materia di tassa sui rifiuti al fine di rendere coerente e organica l'intera disciplina regolamentare del tributo, approvando un nuovo testo del regolamento che sostituisca quello attualmente vigente.

Visto L'art. 30 comma 5 del D.L. n. 41/2021 convertito con la L 69/2021 che stabilisce che per il solo anno 2021 i Comuni possono adottare delibere in materia di tassa sui rifiuti (Regolamento, Piano Economico Finanziario, sistemi tariffari) entro il 30 giugno 2021 anche in modo disgiunto rispetto all'obbligo ordinario di approvazione delle stesse prima dell'adozione del bilancio di previsione.

Dato atto che da tale quadro normativo emerge come risulti possibile procedere alla modifica e nel caso specifico più propriamente all'approvazione del nuovo Regolamento comunale riguardante la tassa sui rifiuti con effetto retroattivo dal 1/1/2021.

Vista la proposta di regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) formato da nr. 34 articoli, in sostituzione in sostituzione di quello attualmente vigente.;

Dato atto che le principali novità apportate alla disciplina, con il nuovo regolamento proposto, oltre al rimando di ARERA per quanto di competenza di quest'ultima Autorità, sono le seguenti:

- art. 6: vengono inserite delle precisazioni e dei dettagli riguardo ai locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- art. 8: (ex art. 7): viene specificato quali siano i rifiuti speciali anche in ragione di quanto stabilito dal D.lgs 152/2006 e precisato quali siano le aree delle attività industriali non soggette a tributo in quanto produttive di rifiuti speciali, nonchè una semplificazione circa le modalità e i termini con cui chiedere l'esenzione;
- art. 13: vengono specificate meglio le categorie di soggetti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, residenti in una determinata unità abitativa, che possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti ;
- art. 15: vengono dettagliate, sulla base della nuova normativa in materia di riciclaggio e recupero dei rifiuti, le modalità con cui le utenze non domestiche devono dimostrare di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati i rifiuti prodotti ai fini di beneficiare della riduzione della tassa rifiuti;
- art. 16: viene disciplinata la modalità di riconoscimento della riduzione del tributo di cui all'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178 (unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da

soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia), adeguamento necessario per conformarsi a quanto previsto dalla normativa europea;

- art. 19: viene disciplinata la novità introdotta dal D.lgs. 3/09/2020, n. 116, che ha modificato gli art. 198 e 238 del D.lgs. 3/04/2006, n. 152, prevedendo ora la possibilità per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, escludendo dalla corresponsione della quota variabile della tassa. Vengono anche disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle relative comunicazioni;
- art. 20: viene integrato con la previsione dettata dall'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160 relativo all'esenzione dalla TARI per le occupazioni dei mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Uditi gli interventi dei consiglieri intervenuti nella discussione, così come riportati nel verbale della seduta;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare "Regolamenti e Statuto";

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore unico dei conti dott.ssa Tiziana Depaoli, di data 21/06/2021 pervenuto in data 21/06/2021 prot. n. 9042;

Visti inoltre:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno*";

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile ex articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Dato atto che la presente deliberazione non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria in quanto dal presente provvedimento non discende alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Ledro;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con la L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto lo Statuto comunale;

Ritenuto che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma del Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n.2, considerata l'urgenza di procedere all'approvazione del presente regolamento per procedere alla successiva deliberazione sulla tariffa TARI, iscritta all'ordine del Consiglio nella medesima seduta;

con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 4 (de Guelmi, Fedrigotti Alessandro, Fedrigotti Fabio, Laurenti Alessandra), espressi in forma palese da parte di tutti i componenti presenti e votanti ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente designati,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), nel testo formato da n. 34 articoli, che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto, per i motivi meglio espressi in premessa, che il regolamento di cui al punto 1) entra in vigore dal 1° gennaio 2021;
3. di dare atto che presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 05/08/2020 e ss.mm.;
4. di dare atto che il Regolamento, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto Comunale, successivamente alla sua entrata in vigore, verrà pubblicato all'albo comunale per ulteriori 15 giorni;
5. di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico ai sensi di legge;
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL CONSIGLIO COMUNALE, accertata l'opportunità di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento per le motivazioni espresse in premessa, con voti favorevoli n. 16, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige., approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n.2.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO SUPPLENTE
dottor Natale Dal Bosco	*dottoressa Michela Donatini*
documento firmato digitalmente	*documento firmato digitalmente*

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Alla presente deliberazione sono uniti:
- pareri rilasciati ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- certificazione pubblicazione.

Allegato A)

COMUNE DI LEDRO
(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA

DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

Sommario

Art. 1- Oggetto del regolamento 2
Art. 2- Soggetto attivo 2
Art. 3 - Presupposto 2
Art. 4 – Soggetti passivi 2
Art. 5 – Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani 2
Art. 6 - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani 3
Art. 7 – Determinazione della base imponibile 4
Art. 8 – Produzione di rifiuti speciali 4
Art. 9 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 6
Art. 10 – Determinazione delle tariffe del tributo 6
Art. 11 – Piano economico finanziario 9
Art. 12 – Classificazione delle utenze non domestiche 9
Art. 13 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche 10
Art. 14 – Riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche 11
Art. 15 – Riduzione per le utenze non domestiche 11
Art. 16 – Riduzioni tariffarie del tributo 11
Art. 17 – Altre riduzioni ed esenzioni 12
Art. 18 – Cumulo di riduzioni e finanziamento delle stesse 13
Art. 19 – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico .. 13
Art. 20 – Tributo giornaliero 14
Art. 21 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del presupposto 15
Art. 22 - Riscossione 16
Art. 23 – Ravvedimento operoso 16
Art. 24 – Accertamento 17
Art. 25 – Accertamento con adesione 17
Art. 26 – Sanzioni 17
Art. 27 – Rimborsi 17
Art. 28 - Calcolo degli interessi 18
Art. 29 – Importi minimi 18
Art. 30 – Funzionario responsabile del tributo 18
Art. 31 - Abrogazioni e norme di rinvio 19
Art. 32 – Entrata in vigore 19
Art. 33 – Trattamento di dati personali 19
Art. 34 – Clausola di adeguamento 19

Art. 1- Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

Art. 2- Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 - Presupposto

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Le tipologie di rifiuti conferibili al servizio di raccolta sono quelle previste dall'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, del D.Lgs. n. 152/2006. Non sono in ogni caso rifiuti urbani e pertanto non risultano in ogni caso conferibili al servizio pubblico i rifiuti individuati dall'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Il tributo non si applica per il periodo che intercorre tra la data del decesso dell'intestatario dell'utenza e quella dell'intavolazione della successione, qualora gli eredi dimostrino che i consumi mensili di energia elettrica sono stati inferiori ai 20 Kwh.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti agli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5 – Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati: per uso domestico, l'unità locale dotata di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e di arredamento; per uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
2. Per le zone non servite da servizi pubblici di rete costituisce presupposto della tassa la sola presenza di arredo anche se parziale.

3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
4. Sono inoltre soggetti al tributo, in quanto aree scoperte operative, i parcheggi ad uso esclusivo dell'attività, al netto di quelli pertinenziali riservati ai dipendenti.

Art. 6 - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
   a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani. Fra questi rientrano:
      - *Utenze domestiche*
        - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
        - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
        - locali abitativi privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) o non arredati;
        - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
        - superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
        - gli spazi adibiti a ricovero di animali e adatti all'allevamento degli stessi e le legnaie;
      - *Utenze non domestiche*
        - locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 8, comma 2, del presente regolamento;
        - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
        - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
        - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
        - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
        - aree scoperte non operative a uso non esclusivo destinate alla sosta temporanea di veicoli;
        - aree scoperte operative adibite al servizio pubblico di parcheggio per la sosta temporanea, anche a pagamento;
        - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
        - aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde;
        - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
        - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
        - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali per esempi spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, rimessaggi, bar, ristoranti e spalti che restano invece soggette al tributo;

- i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
- le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 10 metri quadrati per ogni lato di erogazione della colonnina;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile non detenute o occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio di raccolta;
d) locali ed aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 7 – Determinazione della base imponibile

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente più avanti denominata semplicemente con l'acronimo ARERA.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Art. 8 – Produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, rifiuti

speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali. Sono inoltre rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, fatti salvi quelli che risultano simili per la loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti dalle attività previste nell'allegato L-quinquies del D.l.gs 152/2006. Nel caso delle attività di produzione industriale, non sono soggette al tributo le aree nella quali si producono rifiuti speciali e quindi diversi da quelli elencati nell'allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006. Sono pertanto soggetti di norma i locali o parti di essi del reparto di lavorazione, se produttivi di rifiuti urbani, i magazzini diversi di quelli previsti al successivo comma 4, uffici, mense, spogliatoi, ecc.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	**% di abbattimento della superficie**
Laboratori fotografici ed eliografici	20
Lavanderie a secco	20
Elettrauto e gommisti	25
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie e lavorazioni lapidei	30
Attività manifatturiere con superfici adibite a verniciatura galvanotecnici e ceramiche	30
Autocarrozzerie e autofficine	30
Lattonieri, carpenteria metallica, lavorazione della plastica e meccanica in genere	35
Laboratori odontotecnici	40
Falegnamerie	15
Case di soggiorno per anziani	1,5
Ambulatori veterinari	30
Ambulatori dentistici	40
Studi medici	20

3. L'esenzione di superficie di cui ai commi precedenti deve essere richiesta in sede di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 21. Entro il 30 agosto dell'anno successivo il soggetto è tenuto a presentare idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti tramite soggetto abilitato (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). L'esenzione di superficie ha effetto anche per gli anni successivi in mancanza di nuove dichiarazioni. Il Comune procederà a controlli a campione, nei quali potrà essere richiesta idonea documentazione circa la produzione e il successivo trattamento dei rifiuti speciali. In caso di mancata presentazione della documentazione entro 30 giorni dalla richiesta, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente e sarà inoltre applicata anche la sanzione per infedele denuncia oltre a quella per il parziale versamento.
4. In attuazione dell'art. 1, comma 649, secondo capoverso, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono individuate le categorie di cui all'allegato 1, tabelle 3a e 4a, del DPR 158/99, con aree di produzione di rifiuti speciali e con i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività e precisamente:

Cat.	Cod. Tributo	Attività
20	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione
21	WW0	Attività artigianali di produzione di beni specifici

Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, soggetti a tassa quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (o dallo stesso derivanti) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo, salvo che il processo non preveda la produzione esclusiva di rifiuti speciali.

5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva) rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
   Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

Art. 9 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio secondo le indicazioni di ARERA.
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario.

Art. 10 – Determinazione delle tariffe del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe del tributo sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 e delle eventuali deliberazioni di ARERA.
3. Le tariffe del tributo sono articolate in utenze domestiche e non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nelle tabelle successive. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.
4. Le tariffe del tributo si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 158/1999 la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base alle seguenti tabelle:

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa del tributo alle utenze domestiche

Numero componenti della famiglia anagrafica	**Ka** Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti della famiglia anagrafica
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del tributo alle utenze domestiche

Numero componenti della famiglia anagrafica	**Kb** coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti della famiglia anagrafica
1	1,00
2	1,80
3	2,30
4	2,90
5	2,90
6 o più	3,40

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa del tributo alle utenze non domestiche

Cat.	Cod. Tributo	Attività	**KC** Applicato
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40
2	TT0	Cinematografi e teatri	0,30
3	KK0	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51
4	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88
5	CC0	Stabilimenti balneari	0,51
6	E00	Esposizioni, autosaloni	0,43
7	A00	Alberghi con ristorante	1,60
8	AA0	Alberghi senza ristorante	1,08
9	X00	Case di cura e riposo	1,25
10	XX0	Ospedali	1,29
11	Q00	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07
12	U00	Banche e istituti di credito	0,61
13	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria ferramenta	1,41
14	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	1,80
15	P00	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti cappelli	0,83
16	Z00	Banchi di mercato beni durevoli	1,44
17	V00	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48
18	W00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico fabbro, elettricista	1,03
19	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41

20	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92
21	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
22	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57
23	M00	Mense, birrerie, amburgherie	4,85
24	B00	Bar, caffè, pasticceria	3,96
25	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,	2,39
26	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61
27	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio gelaterie da asporto	7,17
28	I00	Ipermercati di generi misti	2,74
29	ZZ0	Banchi di mercato genere alimentari	5,21
30	DD0	Discoteche, night club	1,48

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Cat.	Cod. Tributo	Attività	**KD** Applicato
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28
2	TT0	Cinematografi e teatri	2,50
3	KK0	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20
4	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,21
5	CC0	Stabilimenti balneari	4,16
6	E00	Esposizioni, autosaloni	4,22
7	A00	Alberghi con ristorante	13,45
8	AA0	Alberghi senza ristorante	8,88
9	X00	Case di cura e riposo	10,22
10	XX0	Ospedali	10,55
11	Q00	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78
12	U00	Banche e istituti di credito	5,03
13	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	11,55
14	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	14,78
15	P00	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,81
16	Z00	Banchi di mercato beni durevoli	11,74
17	V00	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	12,12
18	W00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8,48
19	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,55
20	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	7,53
21	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,91
22	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67
23	M00	Mense, birrerie, hamburgherie	39,78
24	B00	Bar, caffè, pasticceria	32,44
25	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	19,61
26	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,40
27	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie da asporto	58,76
28	I00	Ipermercati di generi misti	22,45
29	ZZ0	Banchi di mercato genere alimentari	42,74
30	DD0	Discoteche, night club	12,12

6. L'applicazione della tariffa relativa alla categoria 27 per le utenze non domestiche (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie da asporto) deve intendersi limitata alle attività indicate qualora in esse vi si svolga prevalentemente la vendita al dettaglio.
7. Le attività agrituristiche sono classificate utenze non domestiche, e sono suddivise nelle categorie di attività n. 7 (Alberghi con ristorante) e n. 8 (Alberghi senza ristorante), previste al precedente comma 5, tenuto conto della presenza o meno del ristorante.
8. La tariffa prevista al cod. 20 si applica ai locali ed aree delle attività industriali ove si producono rifiuti urbani, adibite ad usi che non trovano riscontro in una delle altre specifiche categorie previste.
9. La tariffa applicata alle aree scoperte operative di cui al precedente art. 5, comma 4, è quella prevista per la categoria 6 ridotta del 50%.

Art. 11 – Piano economico finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto secondo quanto previsto da ARERA.
2. Al piano economico finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati gli elementi stabiliti da ARERA:
3. Tutti i Gestori sono tenuti a fornire tempestivamente all'Ente Territorialmente Competente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano economico finanziario nei termini e secondo quanto previsto da ARERA.

Art. 12 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa del tributo, come riportato nelle tabelle di cui all'articolo 10 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è di norma unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'apprezzabile ed autonoma rilevanza, nonchè distinta utilizzazione. A tal fine è fatto obbligo ad ogni utenza di indicare nella dichiarazione di cui all'art. 21 la distinta e concreta utilizzazione delle superfici dei locali ed aree scoperte operative.
5. I posti auto/garage intestati a persone giuridiche sono classificati nella categoria "Autorimesse" a meno che non risultino direttamente e singolarmente utilizzati quale pertinenza di una specifica abitazione.

Art. 13 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune. Per il primo semestre si terrà conto delle risultanze anagrafiche al 1° gennaio mentre per il semestre successivo di quelle presenti al 1° luglio, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà (badanti, ecc.). Nel caso di apertura di una nuova utenza e della conseguente scissione del nucleo familiare, il numero degli occupanti corrisponderà a quello risultante all'anagrafe qualora la regolarizzazione avvenga entro 30 giorni dalla data di occupazione dell'immobile, fermo restando che l'aggiornamento dei componenti della precedente famiglia avverrà con cadenza semestrale. Sono esclusi da tale applicazione i casi in cui individui, precedentemente facenti parte di un nucleo familiare, si rifiutino di cancellarsi dallo stato famiglia, pur non dimorandovi. In tale ipotesi i componenti verranno conteggiati sulla base degli effettivi occupanti a decorrere dal verbale di accertamento da parte del Comando della Polizia Locale e per il tempo necessario per la regolarizzazione anagrafica.
3. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 21, escluse quelle legate ai cittadini residenti che sono comunicate direttamente dall'ufficio anagrafico comunale.
4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, residenti in una determinata unità abitativa, possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso di:
   a) anziano collocato in casa di riposo. Allo stesso modo nel caso di anziano, intestatario di tributo relativo ad un immobile tenuto libero e a disposizione, che abbia la residenza in una casa di riposo il numero di componenti sarà pari ad uno;
   b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore ai 6 mesi;
   c) soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite;

   Le riduzioni di cui alle lettere precedenti devono essere richieste con allegata documentazione che certifica lo stato (contratto di affitto o altro documento equipollente, certificato dell'istituzione interessata, ecc.)
5. Per la commisurazione della tariffa del tributo per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti nel Comune si tiene conto del numero dei componenti la famiglia anagrafica degli stessi. Sono escluse da tale applicazione le abitazioni di superficie inferiore o uguale a metri quadri 40 per le quali il numero degli occupanti viene fissato pari a quattro, qualora il nucleo familiare risultante all'anagrafe sia superiore.
6. Per le utenze domestiche situate in strutture extra alberghiere, quali residence o centri appartamenti per vacanze (C.A.V.) il numero di posti letto è stabilito da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni e quindi si farà riferimento a tale dato per stabilire il numero di occupanti. Alle superfici dei locali utilizzati come attività di bed & breakfast ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza del proprietario, ai fini della determinazione della tariffa, si applica sulla superficie interessata quella prevista per gli alberghi senza ristorante. Di conseguenza la metratura dell'immobile di residenza, per il periodo di utilizzo turistico, viene ridotta.
7. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, nonché per i soggetti che risultano iscritti all'anagrafe italiana residenti all'estero (A.I.R.E.), vista la particolare valenza turistica della zona, nonché la durata della stagione estiva e anche di quella invernale (feste natalizie, ecc.) nonché la favorevole esposizione climatica il numero degli occupanti è determinato, salvo prova contraria, convenzionalmente in numero di 3 (desunto dal nucleo familiare medio risultante nel comune arrotondato per eccesso). Nel caso di apertura di una nuova utenza e della conseguente richiesta di residenza, il numero degli occupanti corrisponderà a quello risultante all'anagrafe qualora la regolarizzazione avvenga entro 30 giorni dalla data di

occupazione dell'immobile.

8. Le disposizioni di cui al precedente comma 7 si applicano anche per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche.

Art. 14 – Riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche

1. Alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, nella vicinanza della propria attività/abitazione, comunque nell'ambito del raggio di 1,5 km di percorso stradale ed in uno spazio ben delimitato, è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo. La riduzione ha effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale viene attestato che verrà praticato il compostaggio. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purchè non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune o il Soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 15 – Riduzione per le utenze non domestiche

1. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo. La riduzione ha effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale viene attestato che verrà praticato il compostaggio. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purchè non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune o il Soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio
2. Le utenze non domestiche che si avvalgono del servizio pubblico di raccolta e smaltimento e che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani effettivamente avviata al riciclo nel corso dell'anno solare e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione KD per la specifica categoria indicati all'art. 10. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 50% della quota variabile del tributo. Per il calcolo della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a dimostrare, con comunicazione da inoltrare entro il 30 giugno dell'anno successivo, di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, presentando specifica attestazione dell'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi con indicate le quantità ed i codici CER. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
   Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. Per le segherie e le falegnamerie per le quali vi è solo una minima produzione di rifiuti in quanto lo scarto risulta essere materia prima secondaria, si considera soggetta a tributo il 40 % della superficie utilizzata, previa dichiarazione iniziale e successiva attestazione dell'effettivo riutilizzo dello scarto, quest'ultima da presentare annualmente entro il 30 giugno dell'anno successivo. Tale riduzione non è cumulabile con quanto previsto da quella di cui ai commi precedenti né con quella prevista dall'articolo 8, comma 2.

Art. 16 – Riduzioni tariffarie del tributo

1. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte ove il periodo di chiusura temporanea risultante da autorizzazione o da altra documentazione equipollente sia superiore a giorni 180 (centottanta), nella misura del 25 %;
b) ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
c) Per i cittadini iscritti all'AIRE che non rientrano in quanto previsto nella precedente lettera b), la riduzione è pari al 15%;
d) abitazioni tenute a disposizione (libere e non occupate stabilmente) dai residenti nel Comune, nella misura del 25 %. Tale riduzione si applica anche alle abitazioni, tenute a disposizioni (libere e non occupate stabilmente), appartenenti a soggetti del medesimo nucleo familiare del residente, indipendentemente dall'intestatario dell'utenza;
e) immobili ubicati esternamente alle zone ove il servizio è attivato, nella misura del 60%.

Le riduzioni del presente comma hanno valore dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 21.

2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 % della tariffa quando si sia verificata una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente dovuta al mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero all'effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché all'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi.
3. Salvo quanto previsto al comma precedente, l'interruzione temporanea del servizio di gestione di raccolta e smaltimento dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti, non comporta riduzioni o esenzioni del tributo dovuto.

Art. 17 – Altre riduzioni ed esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:
   a) scuole materne provinciali, scuole elementari primarie e scuole secondarie di primo grado pubbliche di cui alla L. P. 8/1997, nella misura del 100 %;
   b) occupazioni realizzate da enti e associazioni senza fine di lucro o nel caso di manifestazioni patrocinate, con apposito atto, dal Comune, nella misura del 100 % del tributo giornaliero;
   c) enti e associazioni che abbiano per scopo sia l'assistenza che la beneficienza rivolta a categorie sociali bisognose, nella misura del 30 %;
   d) attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse dal traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, nella misura del 30 %. Alla Giunta Comunale è demandata l'individuazione delle attività economiche rientranti nell'ambito agevolativo;
   e) ulteriori particolari e gravi situazioni, che potranno essere di volta in volta riconosciute con apposito provvedimento della Giunta Comunale su specifica e motivata richiesta degli interessati, nella misura del 30 %;
   f) nei nuclei famigliari, anche non residenti, a cui appartengono soggetti diversamente abili con un'invalidità riconosciuta pari al 100 %, come da attestazione risultante dai verbali delle commissioni sanitarie delle Aziende Sanitarie Locali, nella misura del 30 %;
   g) abitazioni intestate e utilizzate come dimora abituale da personale delle Forze armate, Forze di polizia sia ad ordinamento militare che civile, nella misura del 10%.
2. Per far fronte a calamità pubbliche o a situazioni di emergenza sanitaria, il Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle tariffe, potrà stabilire riduzioni tariffarie sia per le utenze domestiche che non domestiche, eventualmente disciplinandone l'applicazione, in aggiunta o comunque nel rispetto di quanto previsto dalle normative in vigore.
3. Le riduzioni previste di cui al comma 1 lettere c), d), e) e g) hanno valore dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 21, quella prevista dalla lettera f) ha valore dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione.

4. La copertura delle riduzioni e esenzioni di cui ai precedenti commi è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio.

Art. 18 – Cumulo di riduzioni e finanziamento delle stesse

1. Le riduzioni previste dagli articoli 14, 15 comma 1, 16 e 17 comma 1, lettere c), d), e), f) e g), comma 2, sono cumulabili ma non possono comunque superare l'80 %. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 14 a 16 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.
3. La copertura delle riduzioni/esenzioni di cui al precedente art. 17 è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio.

Art. 19 – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere per un periodo non inferiore a 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine.
3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti nelle unità site nel Comune, fatte salve ulteriori indicazioni dell'Ente delegato alla gestione. Nella documentazione dovranno essere indicati i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
4. Potranno inoltre essere oggetto di contestazione, con la necessità di una risposta scritta e documentata da parte del contribuente eventuali cali abnormi di rifiuti rispetto a quelli storicamente prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
5. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

   Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022.

   Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti). Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura

o nel caso di subentro in attività esistenti effettuato dopo la data del 30 giugno, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali e avrà decorrenza dall'anno successivo.

Tenuto conto che il presente regolamento è approvato dopo la data del 31 maggio 2021, termine ultimo previsto per avere effetti dal 1° gennaio 2022, è consentito per l'anno 2021, di produrre entro la data del 30 settembre 2021 la documentazione integrativa richiesta dal presente regolamento, a completamento della comunicazione presentata entro il termine perentorio del 31 maggio 2021.

6. L'opzione per l'uscita dalla gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni decorsi i quali, senza ulteriore dichiarazione nei tempi stabiliti dal presente articolo, è previsto il rientro nella gestione pubblica. È comunque fatta salva la possibilità, per l'utenza non domestica, di chiedere la riattivazione del servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale. In tale ipotesi, devono comunicarlo tramite PEC al Comune e al Gestore del servizio, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo. E' comunque fatta salva la possibilità dell'attivazione con tempistiche diverse laddove il Gestore del servizio sia in grado di riattivare il servizio senza particolari modifiche all'organizzazione in corso. Quando il servizio viene attivato sarà cura del Gestore del servizio darne comunicazione ai fini dell'inserimento nella banca dati tributaria gestita dal Comune o da Società dallo stesso incaricata.
7. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del presente regolamento.
8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio ai sensi del presente articolo, sarà recuperata la parte variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione e parziale/omesso versamento. In tale ipotesi sarà poi necessario provvedere, se interessati, a presentare una nuova dichiarazione a valere per l'anno successivo, secondo quanto previsto al precedente comma 5.

Art. 20 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa del tributo giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Sono escluse dall'applicazione della tariffa del tributo giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale,

occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa del tributo è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianti per l'installazione di attrezzature e/o giochi, ecc.).

Art. 21 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del presupposto

1. Il verificarsi o il cessare del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo di inizio o fine occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per l'ottenimento delle riduzioni ed esenzioni nonchè alla loro cessazione. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
2. Le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza che si sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (decessi, subentri, ecc.).
3. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
5. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare di persone residenti fatto salvo per quanto previsto al secondo periodo di cui al precedente art. 13, comma 4, lett. a) (anziani ricoverati in una casa di riposo) nel caso l'istituto sia situato in Comune diverso da quello di residenza.
6. Ai fini della dichiarazione, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
7. la dichiarazione deve contenere anche i seguenti elementi:

   <u>Utenze domestiche</u>

   a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
   b) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
   c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
   d) per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo familiare;
   e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
   f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni.

   <u>Utenze non domestiche</u>

   a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ISTAT dell'attività prevalente, indirizzo e-mail e PEC;
   b) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
   c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
   d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;

e) data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati.
f) Sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro i termini, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole. In mancanza di dichiarazione spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti, l'utenza sarà volturata all'erede con maggior quota di proprietà, o in caso di pari quota all'erede più anziano.

Art. 22 - Riscossione

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019. L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente, dal pagamento del tributo alle date prefissate. Nel caso di mancato versamento alle scadenze prefissate la richiesta di versamento sarà notificata a mezzo posta raccomandata o messo notificatore con il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento per effettuare il versamento con l'addebito delle spese di notifica sostenute.
4. Il pagamento dell'importo annuo dovuto deve essere effettuato in due rate scadenti il 15 settembre dell'anno di competenza del tributo e il 15 marzo dell'anno successivo, o, a discrezione del contribuente, in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. In sede di approvazione delle tariffe il Consiglio Comunale potrà stabilire scadenze diverse.
5. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
6. Il versamento della prima rata si intende regolarmente effettuato se eseguito entro e non oltre 15 giorni dall'effettivo ricevimento dell'avviso di pagamento con annessi modelli precompilati, qualora la ricezione dei medesimi avvenga oltre il termine di versamento della prima rata.
7. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/1997 o al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 del D.L. 193/2016, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 1 commi 792-804 della legge 160/2019.

Art. 23 – Ravvedimento operoso

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili, in esso previsti, si stabilisce la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n.472, anche per versamenti parziali o frazionati, secondo quanto previsto dall'art. 13bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 24 – Accertamento

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento esecutivi è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuato, quando possibile, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo disponibile sul portale INI-PEC.
2. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dall'art. 22 del presente regolamento. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo.
3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e dall'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice civile. Il Comune può inoltre inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica.
5. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 25 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997 ad esclusione di quanto previsto dall'art. 5ter del medesimo decreto. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.

Art. 26 – Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 24, comma 4, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, si applica la sanzione da euro 50 a euro 200.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 27 – Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è

stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Se la documentazione presentata è insufficiente il Comune può richiederne l'integrazione dando un tempo limite, superato il quale, il termine di cui al comma precedente si intende sospeso e riprenderà non appena l'ulteriore documentazione sarà resa disponibile. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.
3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui la tassa sia erroneamente stata versata al Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte dell'emissione da parte di quest'ultimo di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi, ovvero, se divenuti definitivi, per i quali sia stato attivato regolare procedimento per la riscossione coattiva.
4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo della tassa per il quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensato con quanto dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento. La compensazione avviene su domanda del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e l'anno tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

Art. 28 - Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta aumentato di 2 (due) punti, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso al contribuente.
2. La misura annua degli interessi nel caso di attivazione della riscossione coattiva di cui all'art. 22, comma 8 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta aumentato di 2 (due) punti.

Art. 29 – Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 16,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 30 – Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Nel caso di affidamento in Concessione del servizio a terzi, secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/1997, il funzionario responsabile è nominato da quest'ultima.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso

ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 31 - Abrogazioni e norme di rinvio

1. Il presente regolamento sostituisce il precedente a decorrere dall'1/01/2021.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle deliberazioni di ARERA, nonché in altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
3. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti e l'assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi si fa riferimento alla normativa in vigore.

Art. 32 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 33 – Trattamento di dati personali

1. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Art. 34 – Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.